



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 24

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Seduta Pubblica di Prima convocazione*

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, DELLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DI SETTORE. APPROVAZIONE.**

L'Anno **duemiladodici** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

### All'appello risultano

<b>PICCININI TOMAS</b>	<b>Presente</b>
MARTELLI MAURO	Assente
<b>FACCIOLI SIMONE</b>	<b>Presente</b>
FACCIOLI ANTONIO	Assente
<b>LICCARDO FRANCESCO</b>	<b>Presente</b>
PRATI JACOPO	Presente
<b>MARCONI SIMONETTA</b>	<b>Presente</b>
ZERMINIANI GRAZIANO	Presente
<b>MARCHINI DAVIDE</b>	<b>Presente</b>
FORTUNA SABRINA	Presente
<b>BASSI ALBERTO</b>	<b>Assente</b>
BEGNONI PAOLO	Presente
<b>PIETROPOLI ANTONELLA</b>	<b>Presente</b>
FORONCELLI LIVIO	Presente
<b>TREMATORE ANTONIO</b>	<b>Assente</b>
FORONCELLI MICHELANGELO	Presente
<b>ANSELMI GINO</b>	<b>Presente</b>

Assiste all'adunanza il Segretario dott. SACCHETTI DORIANA.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DELLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DI SETTORE. APPROVAZIONE.**

**PREMESSO CHE:**

- Il Comune di Mozzecane è privo di un regolamento che disciplini la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria in ossequio alla legge del 24 novembre 1981 n. 689;
- La mancanza del regolamento determina confusione in ordine alla procedura da seguire e alla competenza dei vari uffici che eventualmente possono essere coinvolti nel procedimento;

**CONSIDERATO** che è necessaria la redazione di tale regolamento onde evitare che la mancanza di una disciplina in materia possa creare disguidi, ritardi nell'erogazione delle sanzioni, causando così danni erariali;

**VISTO** il testo del regolamento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

**PRESO ATTO** che la bozza del testo del Regolamento in questione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello Statuto in data 11/06/2012;

**TENUTO** conto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

**Propone**

Per tutte le motivazioni in premessa indicate,

1. di approvare il regolamento comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali delle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di settore, composto da n. 20 articoli che viene allegato al presente provvedimento sub a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
3. di comunicare il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti ai settori:
  - settore servizi istituzionali;
  - settore risorse interne e tributi;
  - settore territorio e ambiente;
  - settore servizi alla persona.

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DELLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DI SETTORE. APPROVAZIONE.**

Il Sindaco lascia la parola alla dott. Soave per la illustrazione della proposta di delibera in esame.

La dott.ssa Soave illustra la necessità di avere uno strumento che possa essere di aiuto nella applicazione delle sanzioni amministrative, considerato che nel Comune di Mozzecane non esiste un regolamento che disciplini la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria. Aggiunge che si tratta di un regolamento che riprende la normativa richiamata dalla legge del 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art. 7 bis del Testo Unico 267/2000.

Il consiglieri Foroncelli Livio e Foroncelli Michelangelo esprimono il voto favorevole del proprio gruppo.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

**SENTITI** gli interventi dei Consiglieri sopra riportati.

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATA** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 13

con voti favorevoli n. 13

Contrari //

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

**DELIBERA**

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.



**COMUNE DI MOZZECANE**

*Provincia di Verona*

*Via C.B. Brenzoni n. 26 – 37060 Mozzecane*

*CF/PI 00354500233*

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE  
L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PER LE VIOLAZIONE  
AI REGOLAMENTI COMUNALI,  
ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI  
RESPONSABILI DI SETTORE**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1- Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 10.08.2000 n. 267), disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei settori, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.

2- Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.

## **Articolo 2**

### **Applicazione delle disposizioni generali**

1- Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

2- Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.

3- Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

4- In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

## **Articolo 3**

### **Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1- Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 come introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003 n° 3 ed integrato dalla legge 20 maggio 2003 n° 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

2- Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione

amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

3- Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 (così come sostituito dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n° 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008 n° 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" la Giunta Comunale può stabilire preventivamente, all'interno del limite edittale minimo

e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del citato articolo 16.

4- Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

#### **Articolo 4**

##### ***Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità***

1- Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia dolosa o colposa.

2- Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età ovvero non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

3- Nei casi previsti dal comma 2, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4- Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

5- Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

#### **Articolo 5**

##### ***Concorso e solidarietà***

1- Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.

2- Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, ovvero in sua vece l'usufruttuario ovvero, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

3- Se la violazione è commessa dal rappresentante ovvero dal dipendente di una persona giuridica ovvero di un ente privo di personalità giuridica ovvero di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

4- Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha proceduto al pagamento della sanzione amministrativa ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

#### **Articolo 6**

##### ***Non trasmissibilità dell'obbligazione***

1- L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

2- La norma del comma 1 non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (misure ripristinatorie).

## **Articolo 7**

### **Soggetti accertatori**

1- Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

2 - Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

3 - Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

4 - I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

5 - Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

## **Articolo 8**

### **Processo verbale di accertamento**

1 - La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2 - Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

a) l'indicazione della data, ora e luogo della verbalizzazione e del fatto contestato;

b) cognome, nome e qualifica del verbalizzante;

c) le generalità complete dell'autore della violazione (nel caso sia individuata/bile una persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 questa è considerata autore della violazione - è fatta salva, comunque, l'indicazione delle generalità complete di chi ha materialmente commesso il fatto) e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;

d) la descrizione del fatto costituente la violazione;

e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;

f) la dichiarazione dell'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

h) l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria edittale;

i) l'importo della sanzione in misura ridotta e le modalità di tale pagamento;

l) l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;

m) la sottoscrizione del verbalizzante.

3 - Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n° 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

4 - Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

### **Articolo 9**

#### **Pagamento in misura ridotta**

1- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.

2- Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

3- Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. Nel caso, la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

4- All'atto della contestazione o della formale notificazione della violazione è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore della somma determinata ai sensi del comma 1. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore quando dalla commissione del fatto consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

5- Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendente anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.

### **Articolo 10**

#### **Rapporto all'Autorità competente**

1 - Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale d'accertamento;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) un sintetico rapporto a completamento del processo verbale d'accertamento, possibilmente integrato con gli elementi previsti dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n° 689;
- d) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi dall'Autorità Competente allo stesso per conoscenza.

### **Articolo 11**

#### **Introito dei proventi**

1- I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

### **Articolo 12**

#### **Competenza ad emettere le ordinanze di ingiunzione o di archiviazione**



1 - L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

2 - In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

### **Articolo 13**

#### ***Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie***

1- Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- obbligo di rimozione di opere abusive;
- obbligo di sospensione di una determinata attività.

2- Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

3- Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.

4- Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

### **Articolo 14**

#### **Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689**

1 - L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 8.

2 - In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

3 - Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

4 - Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

5 - Gli scritti difensivi, ovvero la richiesta di audizione, devono pervenire al Comune entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

6 - Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

7 - La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

8 - Il pagamento in misura ridotta rende non efficace la presentazione di scritti difensivi o la richiesta di audizione personale, sia effettuata direttamente dall'autore della violazione che da uno degli obbligati in solido.

## **Articolo 15**

### ***Pagamento rateale della sanzione pecuniaria***

1- Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione.

2- Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, possono, comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione del verbale di

contestazione, inoltrare al responsabile di settore competente per materia istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati. In tal caso la sanzione non potrà essere aumentata.

3- Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione sia pagata in rate mensili da 3 (tre) a 30 (trenta); ciascuna rata non può essere di importo inferiore a € 15,49 (quindici/49).

4- Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza-ingiunzione, con istanza presentata al responsabile di settore competente per materia improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.

5- In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.

6- Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontante della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

## **Articolo 16**

### ***Opposizione all'ordinanza-ingiunzione***

1- Avverso l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Verona entro 30 giorni dalla notificazione della stessa

mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 e successive modifiche.

2- L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

#### **Articolo 17**

##### ***Riscossione coatta***

1- Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2- In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 15 il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

#### **Articolo 18**

##### ***Aggiornamento degli importi delle sanzioni***

1- La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3, comma 1.

2- Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

#### **Articolo 19**

##### ***(Disposizioni transitorie e finali)***

1- Le disposizioni vigenti di regolamenti comunali, ordinanze sindacali ovvero dei responsabili di settore che prevedono sanzioni amministrative che fanno riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

2- Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale

l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

3- I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto.

4- Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

5- Il presente regolamento è norma di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

6- Nel quadro normativo delineato i nuovi regolamenti potranno prevedere le singole sanzioni edittali in misura diversa per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità oppure in misura fissa per tutte le violazioni previste, ovvero richiamare semplicemente quanto già stabilito nel regolamento delle sanzioni.

#### **Articolo 20**

##### ***Entrata in vigore***

1- Il presente regolamento entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.**

**Oggetto:**

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, DELLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DI SETTORE. APPROVAZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE  
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SACCHETTI DORIANA

---

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26-06-2012.

Mozzecane, lì 26-06-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI  
Dott.ssa Elisabetta Soave

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI  
Dott.ssa Elisabetta Soave